

Allegato A – DISPONIBILITÀ TRENI

- 16 treni
- 19 stazioni
- 12,9km di linea
- Orario di Esercizio 6.00 – 24.00
- Orario di punta: 17 treni disponibili
- Orario d morbida: 15 treni disponibili

PERIODO INVERNALE

<i>Tipo giorno</i>	<i>Fascia oraria</i>	<i>Frequenza</i>
Feriale	Fascia di punta (7:00-9:30; 16:00-20:30)	3'-4'
	Fasce di morbida (6:00-7:00; 9:30-16:00; 20:30-22:00)	4'
	Fascia serale (20:00-24:00)	6'
Festivo	Fascia diurna (6:00-20:00)	4'
	Fascia serale (20:00-24:00)	6'


PERIODO ESTIVO

<i>Tipo giorno</i>	<i>Fascia oraria</i>	<i>Frequenza</i>
Feriale/Festivo	Fascia diurna (6:00-20:00)	4'
	Fascia serale (20:00-24:00)	6'

- Vincoli per allestimento: tutti i giorno (22.00 – 05.00, salvo modifiche del Gestore, nei giorni degli eventinon sarà consentite lavorazioni)
- Possibilità di uso a favore del Concedente/Concessionario previa comunicazione da parte degli stessi dei 2 treni rimasti della flotta per la vendita commerciale e/o messaggi istituzionali.

Allegato B – PASSEGGERI


Passeggeri per anno per stazione



Totale passeggeri anno 2024: 44 Mio

Media passeggeri annui per treno: 2,44 Mio

Media passeggeri per treno per mese: 204K





METRO 5 SPA

Piazza IV novembre, snc,
20124 Milano, presso
Stazione Centrale

T: +39 02 401 36 400
F: +39 02 401 36 362

PEC: metro5@pec.it
segreteria@metro-5.com
info@metro-5.com
www.metro-5.com

Allegato C – SPAZI PELLICOLABILI SUI TRENI

PELLICOLAZIONI PARZIALI

L'allestimento modulare di un treno in funzione delle necessità dello sponsor per diffondere il suo brand permette di scegliere gli spazi da personalizzare, come indicato nelle figure:





METRO 5 SPA

Piazza IV novembre, snc,
20124 Milano, presso
Stazione Centrale

PEC: metro5@pec.it
segreteria@metro-5.com
info@metro-5.com
www.metro-5.com

T: +39 02 401 36 400
F: +39 02 401 36 362

Allegato D – normativa di riferimento per i materiali utilizzabili

UNI-EN 45545

MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA**Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000**

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
 documento di identità n. _____ rilasciato il _____ da
 _____, residente in _____, in qualità di
 _____ e legale rappresentante della Società _____, con
 sede legale in _____, via _____, codice fiscale
 _____, n. telefono _____, n. fax
 _____, indirizzo di posta elettronica _____, indirizzo
 di posta elettronica certificata PEC _____, in forza dei poteri conferiti con

- consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. 445/2000;
- ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000;
- sotto la propria responsabilità

DICHIARA

l'insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011, nei confronti del sottoscritto e dei soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011.

La Società ____ si impegna a comunicare immediatamente a Metro 5 il sopraggiungere di qualsiasi modifica alla presente autocertificazione.

Data _____

Timbro e firma _____

ALLEGATI:

Alla presente domanda si allega copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

Dichiarazione sull'assenza di cause d'esclusione
di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il
_____, nella propria qualità di legale rappresentante della
_____, con sede legale in _____, Via
_____, codice fiscale e iscrizione al Registro delle
Imprese di _____ n.
_____, in nome e per conto della stessa

assumendosi la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l'eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445),

DICHIARA:

- 1) ai sensi dell'**art. 94, comma 1**, del D.Lgs. n. 36/2023, che a proprio carico e a carico dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 non risultano condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
 - e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
 - g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

- h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 2) ai sensi dell'**art. 94 comma 2**, che a proprio carico e a carico dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
- 3) ai sensi dell'**art. 94 comma 5**, che non ricorrono le seguenti cause di esclusione:
- a) essere destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - b) non aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non ha presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;
 - c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e con riferimento alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, non aver prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
 - d) essere stato sottoposto a liquidazione giudiziale o trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o essere parte di un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;
 - e) essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
 - f) essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

- 4) ai sensi dell'**art. 94 comma 6**, di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

- 5) ai sensi dell'**art. 95, comma 1**, che non sussistono le seguenti cause di esclusione non automatica:
 - a) gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
 - b) una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile;
 - c) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
 - d) rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
 - e) aver commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'operatore economico, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati.

- 6) ai sensi dell'**art. 95, comma 2**, di non aver commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali.

La Società si impegna a comunicare immediatamente a Metro 5 il sopraggiungere di qualsiasi causa che dovesse comportare una modifica alla presente autocertificazione.

Il dichiarante.

(data e firma)

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI
E DELLA SPONSORIZZAZIONE (NAMING E BRANDIZZAZIONE) DELLA
LINEA 5 DELLA METROPOLITANA DI MILANO (BIGNAMI – SAN SIRO)**

TRA

Metro 5 S.p.A., con sede in Milano, via Adige n. 19, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 05332650968, in persona dell'Amministratore Delegato ing. Giovanni D'Alò (di seguito **Metro 5** o il **Concessionario**)

E

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A., con sede legale in Milano, Foro Buonaparte 61, codice fiscale 97230720159, partita IVA 12883390150, in persona dell'ing. Claudio Palastanga, giusta procura del 29/07/2014 rep. 28.768 racc. 20.441 a rogito Notaio Oreste Cirillo di Parabiago (di seguito **ATM** o **Gestore** e, congiuntamente a Metro 5, denominate le "**Parti**" o singolarmente la "**Parte**").

PREMESSO CHE

- a) in data 22 dicembre 2014 Metro 5 ha sottoscritto con il Comune di Milano la Convenzione Unica per la costruzione e la gestione, in forma unitaria, della Linea 5, Tratte "Bignami – Garibaldi" e "Garibaldi – San Siro" (di seguito anche l'**Intera Linea**);
- b) in forza della suindicata Convenzione Unica Metro 5 ha il diritto di sfruttamento commerciale dell'Intera Linea mediante, tra l'altro, la gestione delle Attività Commerciali (i.e. gli Spazi Commerciali e gli Spazi Pubblicitari) e Sponsorizzazione (i.e. Brandizzazione e Naming);
- c) Metro 5, in data 27 febbraio 2015, ha affidato la gestione del servizio di trasporto ad ATM in forza di Contratto di Appalto per la Gestione Unitaria della Linea 5 della Metropolitana Automatica di Milano – Tratta Bignami – San Siro (di seguito anche il **Contratto di Gestione**), con esclusione delle Attività Commerciali (i.e. gli Spazi Commerciali e gli Spazi Pubblicitari) e della Sponsorizzazione che potranno, comunque, essere affidate direttamente ad ATM;
- d) come definite sia nella sopra citata Convenzione Unica che nel Contratto di Gestione, si intende "Attività Commerciali" la gestione degli Spazi Commerciali e degli Spazi Pubblicitari dell'Intera Linea. A maggior dettaglio si intende (i) "Spazi



- Commerciali" i locali e le superfici, nonché gli eventuali arredi, posti all'interno delle stazioni della Intera Linea, da utilizzare per l'insediamento di attività commerciali e/o di pubblico esercizio; (ii) "Spazi Pubblicitari" le superfici poste all'interno delle stazioni e del Materiale Rotabile della Intera Linea, da utilizzare per l'installazione di pubblicità e di materiali promozionali;
- e) come definite nella sopra citata Convenzione Unica si intende (i) "Brandizzazione" il rivestimento degli spazi interni dell'Intera Linea e/o delle singole stazioni con i caratteri distintivi del nome/logo/marchio di uno sponsor; (ii) "Naming" affiancamento del nome/logo/marchio di uno sponsor alla denominazione dell'Intera Linea e/o delle singole stazioni (di seguito congiuntamente indicate come "Sponsorizzazioni");
- f) ai sensi dell'art. 5.3 del Contratto di Gestione ATM si è impegnata a consentire al Concessionario ed ai soggetti affidatari, gli accessi necessari per lo svolgimento di ciascuna attività e Metro 5 si è impegnata, a sua volta, a riconoscere al Gestore il rimborso dei costi documentati per vigilanza, pulizie e supporto alle operazioni di installazione, manutenzione e assistenza fornita dal personale addetto all'esercizio;
- g) per le Attività Commerciali e Sponsorizzazioni, il Gestore, in relazione ai progetti sottoposti, è tenuto ad esprimere il proprio parere e l'approvazione solo per quanto riguarda gli aspetti riguardanti la sicurezza;
- h) per gli Spazi Commerciali Metro 5 è tenuta a comunicare al Gestore il nominativo dei conduttori/gestori e la tipologia delle attività esercitate onde consentire al Gestore di esprimere il proprio assenso nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di Metro 5, decorso tale termine l'assenso si considererà rilasciato. L'eventuale dissenso del Gestore dovrà essere motivato.
- i) con il presente regolamento le Parti intendono disciplinare le modalità della gestione delle Attività Commerciali e della Sponsorizzazione.

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue

I FASE ALLESTIMENTO/DISALLESTIMENTO ATTIVITA' COMMERCIALI E SPONSORIZZAZIONE

- 1) L'allestimento/disallestimento delle Attività Commerciali e della Sponsorizzazione dovrà avvenire da parte di Metro 5 o dei suoi aventi causa, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge e di sicurezza vigenti e delle eventuali disposizioni del Direttore



di Esercizio, utilizzando materiali conformi alle vigenti disposizioni di legge ed in modo particolare alle prescrizioni ex DM 11/88 e del DPR n. 151/2011.

- 2) Metro 5, direttamente o tramite i suoi aventi causa, provvederà a sottoporre i progetti di allestimento/disallestimento che tengano conto delle limitazioni derivanti dalle autorizzazioni antincendio della località – che dovranno prevedere nel dettaglio i tempi e i modi di esecuzione e qualora necessaria, idonea dichiarazione asseverata da tecnico abilitato “Professionista antincendio” e a realizzazione avvenuta dovrà trasmettere adeguata dichiarazione di non aggravio rispetto alle condizioni di rischio incendio pre-esistenti - della Sponsorizzazione e delle Attività Commerciali e, degli Spazi Pubblicitari al Gestore per la relativa approvazione che dovrà intervenire nel termine di 10 giorni lavorativi dalla loro presentazione, fatta salva la facoltà del Gestore di richiedere eventuali modifiche e/o integrazioni per quanto di propria competenza. In tal caso i progetti, debitamente integrati e/o modificati dovranno essere nuovamente sottoposti all’approvazione del Gestore, il quale si dovrà pronunciare entro l’ulteriore termine di 10 giorni lavorativi dalla loro presentazione. In difetto di approvazione nei predetti termini e/o richieste di modifica i progetti si intenderanno approvati.
- 3) Prima di ogni intervento di allestimento/disallestimento delle Attività Commerciali e della Sponsorizzazione dovrà essere condiviso con ATM idoneo documento di rischio interferenziale (DUVRI) ai sensi del art. 26 comma 3 ter D.Lgs. 81/2008, in forza del quale si dovrà operare come di seguito indicato:
- Metro 5 trasmetterà ad ATM il DUVRI redatto da parte del Datore di Lavoro del Committente (avente causa di Metro 5) e dell’Esecutore (soggetto che esegue materialmente le attività) delle attività, nel quale sono contemplati i rischi indotti dall’Esecutore verso le aree (ambienti di lavoro di competenza del Gestore) nelle quali verranno realizzate le attività.
 - ATM ricevuta copia del DUVRI, debitamente firmata e sottoscritta tra le parti, integrerà con specifico documento debitamente sottoscritto (archiviato nel sistema di gestione documentale di ATM) il predetto DUVRI, dando evidenza all’Esecutore, e per conoscenza a Metro 5 ed al Committente, delle situazioni di rischio sulle proprie aree in cui verrà ad operare. L’integrazione prodotta da ATM dovrà essere sottoscritta per accettazione dall’Esecutore preliminarmente

- all'avvio delle attività. Se ritenuto opportuno, le attività potranno essere precedute da apposita riunione di coordinamento, per essere poi inserite nel programma lavori settimanale.
- Il suddetto processo dovrà concludersi nel termine di 15 gg. solari all'interno dei quali dovrà concretizzarsi l'avvio delle attività, comprensivo di messa a disposizione di eventuali scorte da parte del Gestore.
- 4) Qualora dovessero essere apportate modifiche all'impianto elettrico esistente da parte di Metro 5 o i suoi aventi causa, le stesse dovranno essere effettuate nel rispetto della normativa vigente ed in particolare dei D.M. 37/2008, D.M. 11/1/1988, Norma CEI 8686 parte 7, Norma CEI 64-8 e loro successive modifiche, previa presentazione del relativo progetto al Gestore che dovrà approvarlo entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla relativa ricezione. Metro 5 a seguito dell'esecuzione dei lavori dovrà aggiornare e/o integrare la documentazione tecnica relativa alla stazione. In difetto di approvazione nei predetti termini e/o richieste di modifica i progetti si intenderanno approvati.
- 5) In caso di modifiche agli impianti tecnologici preesistenti gli affidatari delle Attività Commerciali e della Sponsorizzazione dovranno fornire al Concessionario ed a ATM la Dichiarazione di Conformità degli impianti tecnologici installati nel rispetto della normativa vigente; in particolare, ma non in via esaustiva, D.M. 37/2008, D.M. 11/1/1988, Norma CEI 8686 parte 7, Norma CEI 64-8 e loro successive modifiche.
- 6) ATM metterà a disposizione per le Attività Commerciali e le Sponsorizzazioni l'alimentazione della linea elettrica derivata dai quadri elettrici nei locali tecnici, già predisposta e, se già presente l'impianto, un'utenza idrica se richiesta. I relativi costi saranno rimborsati al Gestore secondo quanto previsto dalla Tabella allegata sub A al presente Regolamento e come disciplinato dal successivo punto III).
- 7) Gli affidatari delle Attività Commerciali e delle Sponsorizzazioni dovranno:
- attestare di essere edotti sui requisiti di formazione riguardanti la sicurezza e protezione al fine di prevenire/intervenire su potenziali rischi
 - istruire i propri dipendenti sull'uso delle attrezzature portatili per lo spegnimento degli incendi, nonché sui criteri di prevenzione;

- seguire scrupolosamente le istruzioni e le direttive che ATM e/o Metro 5 forniranno in relazione alla installazione della impiantistica per la protezione attiva e passiva dagli incendi;
- non utilizzare sostanze infiammabili quali alcool, solventi, colla e adesivi in quantità non strettamente necessaria all'uso immediato;
- non utilizzare lampade alogene che non siano del tipo a freddo;
- non effettuare lavori che comportino l'uso di fiamme libere e/o di attrezzi che producano scintille

- 8) Le attività necessarie per l'allestimento/disallestimento delle Attività Commerciali e della Sponsorizzazione, qualora interessanti spazi aperti al pubblico, dovranno svolgersi negli orari preventivamente indicati dalla Direzione d'Esercizio al di fuori delle fasce orarie di punta dell'esercizio passeggeri (dalle 7 alle 9 e dalle 16 alle 19.30) ovvero in orario notturno con le cautele necessarie ad impedire immissioni rumorose, fumi, esalazioni e polveri negli ambienti.
- 9) I materiali, gli arredi e quant'altro necessario per l'allestimento/disallestimento delle Attività Commerciali e della Sponsorizzazione non potranno essere trasportati all'interno delle Stazioni negli orari preventivamente indicati dalla Direzione di Esercizio nelle fasce orarie di punta dell'esercizio passeggeri (dalle 7 alle 9 e dalle 16 alle 19.30) ovvero in orario notturno e in ogni caso non potranno essere depositati materiali, strumenti, impianti all'interno delle Stazioni;
- 10) Il trasporto dei materiali, degli arredi e di quant'altro necessario per l'allestimento/disallestimento delle Attività Commerciali e della Sponsorizzazione non potrà essere effettuato utilizzando gli ascensori e le scale mobili a servizio delle Stazioni e qualora di notevole ingombro, dovrà essere effettuato in orario serale o di chiusura della Linea, previa scorta di ATM.
- 11) Per l'allestimento/disallestimento da eseguirsi sul materiale rotabile, il Gestore, previo avviso di 10 (dieci) giorni lavorativi, sarà tenuto a mettere a disposizione di Metro 5 e/o dei suoi aventi causa il materiale rotabile nel deposito di Bignami o in altro sito idoneo per l'esecuzione di dette attività.
- 12) Per tutte le attività qui citate, per le quali necessita l'assistenza/presenza del Gestore, quest'ultimo sarà tenuto a mettere a disposizione il proprio personale di "scorta", previo preavviso di 10 (dieci) giorni lavorativi.



- 13) Ad allestimento completato il conduttore dovrà fornire a Metro 5 idonea certificazione, su modulistica VVF, asseverata da tecnico abilitato "Professionista antincendio", comprensiva di una dichiarazione di non aggravio delle condizioni di rischio rispetto alle autorizzazioni ottenute o, in alternativa, quanto necessario affinché Metro 5 possa dar seguito alle necessarie integrazioni della documentazione finalizzata al rilascio di nuovo CPL.
- 14) Durante la fase di allestimento/disallestimento, gli affidatari delle Attività Commerciali e delle Sponsorizzazioni, anche per i loro aventi causa, sono tenuti ad avere la massima cura ed a non recare danno alle attrezzature ed impianti della Linea, procedendo, in caso di eventi pregiudizievoli a denunciare immediatamente l'accaduto a Metro 5 ed al Gestore e in ogni caso non potranno essere svolte attività che, per loro caratteristiche, natura e/o per l'utilizzo di materiali possano compromettere la stabilità delle strutture dell'Intera Linea, creare rischi per la sicurezza delle Stazioni, provocare incendi e/o esplosioni o il cui impiego sia comunque vietato da disposizioni di legge. Eventuali deroghe dovranno essere preventivamente approvate per iscritto da ATM

§ § §

II FASE GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI E SPONSORIZZAZIONE

- 1) All'interno dell'Intera Linea e, più in particolare delle stazioni, non potranno essere depositati materiali esplosivi e/o infiammabili, beni e/o attrezzature pericolosi, tossici e che, comunque, per le loro caratteristiche, possano compromettere la consistenza e stabilità dell'Intera Linea.
- 2) La conduzione degli Spazi Commerciali, ivi compreso il rifornimento della merce, dovrà svolgersi esclusivamente durante l'orario di apertura delle stazioni e senza arrecare intralcio all'utenza ed al Gestore.
- 3) All'esterno degli Spazi Commerciali ed in particolare nel mezzanino e nei corridoi di accesso alle stazioni non potranno essere posizionati, anche temporaneamente, merci, arredi, attrezzature, etc..
- 4) Le attività di carico/scarico merci da parte dei conduttori/gestori di Metro 5 non potranno svolgersi nelle fasce orarie di punta dell'esercizio passeggeri (dalle 7 alle 9 e dalle 16 alle 19.30) dell'Intera Linea e non potranno essere utilizzati, per tali attività, ascensori e scale mobili destinate all'utenza delle stazioni.



- 5) ATM, anche per il tramite dei propri agenti di linea, allorquando si dovessero verificare situazioni generate dalle Attività Commerciali e/o di Sponsorizzazione di non conformità e/o pericolo per il Servizio di Trasporto e/o per l'Intera Linea, dovrà darne immediata comunicazione a Metro 5 e, in caso di particolare urgenza direttamente ai suoi conduttori/gestori.
- 6) Alla chiusura delle stazioni al termine del servizio, il Gestore dovrà provvedere alla verifica di assenza di soggetti non autorizzati.
- 7) In caso di chiusura delle stazioni durante l'orario di apertura al pubblico per qualsivoglia causa (scioperi, allagamenti, incendi, etc.) ATM dovrà darne tempestiva comunicazione a Metro 5 ed ai conduttori/gestori degli Spazi Commerciali i quali dovranno essere immediatamente e completamente evacuati. E' in capo al Gestore provvedere alla verifica di tale adempimento prima della chiusura delle stazioni.
- 8) Nulla sarà dovuto a Metro 5 o suoi aventi causa da parte del Gestore a qualsiasi titolo qualora si debba procedere alla chiusura di una o più Stazioni durante l'orario di apertura al pubblico per qualsivoglia causa (scioperi anche aziendali, allagamenti, incendi, etc.) anche per problemi connessi all'esercizio. In tali casi nessuna richiesta di danni o altra forma di indennizzo potrà essere formulata nei confronti di ATM da Metro 5 o dai suoi aventi causa.
- 9) ATM non risponderà di eventuali furti, danni, atti di vandalismo subiti dagli Spazi Commerciali, agli arredi, alla merce o comunque a qualsiasi bene del conduttore presente nei locali;
- 10) ATM, per le attività del presente Regolamento, si impegna a garantire la fornitura dell'alimentazione elettrica ai relativi quadri di distribuzione ed a provvedere ad intervenire in breve tempo sui medesimi quadri in caso di anomalie nella fornitura stessa.
- 11) La messa a disposizione da parte di ATM della linea elettrica e/o di un'utenza idrica, comporterà che il relativo consumo verrà rilevato e calcolato con le seguenti modalità:
 - (i) per gli "Spazi Commerciali" da un apposito contatore ed il costo sostenuto verrà rimborsato ad ATM.;
 - (ii) laddove non sia possibile posizionare apposito contatore, il relativo costo sostenuto verrà rimborsato ad ATM in via forfettaria.



Per le modalità di rimborso dei suddetti costi sostenuti dal Gestore, si procederà secondo quanto previsto al punto 1) del successivo Capo III.

E' facoltà di Metro 5 e/o del conduttore/gestore di richiedere direttamente agli enti eroganti, la fornitura di utenze (es. energia elettrica, linea telefonica, internet etc.) e la posa dei relativi contatori.

- 12) Lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività oggetto del presente Regolamento, dovrà avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia, secondo il regolamento del Comune di Milano e le prescrizioni di ATM, con espresso divieto di stoccaggio, deposito e per quanto riguarda gli Spazi Commerciali di accumulo al loro esterno. Metro5 sin d'ora solleva e garantisce il Gestore da Ogni responsabilità, anche amministrativa, nei confronti di terzi.
- 13) Gli Spazi Commerciali potranno essere dotati di impianti di sicurezza anti intrusione ed anti taccheggio. L'eventuale posizionamento di componenti di tali impianti all'esterno degli Spazi Commerciali dovrà essere espressamente autorizzato per iscritto da ATM.
- 14) Gli affidatari delle Attività Commerciali e delle Sponsorizzazioni dovranno:
 - attestare di essere edotti sui requisiti di formazione riguardanti la sicurezza e protezione al fine di prevenire/intervenire su potenziali rischi
 - istruire i propri dipendenti sull'uso delle attrezzature portatili per lo spegnimento degli incendi, nonché sui criteri di prevenzione;
 - seguire scrupolosamente le istruzioni e le direttive che ATM e/o Metro 5 forniranno in relazione alla installazione della impiantistica per la protezione attiva e passiva dagli incendi;
 - non detenere sostanze infiammabili quali alcool, solventi, colla e adesivi in quantità non strettamente necessaria all'uso immediato;
 - non detenere bombole contenenti gas liquefatto (GPL), e ciò indipendentemente dalle dimensioni delle stesse;
 - non utilizzare lampade alogene che non siano del tipo a freddo;
 - non effettuare lavori che comportino l'uso di fiamme libere e/o di attrezzi che producano scintille
 - non arrecare danni agli impianti e attrezzature esistenti all'interno dell'Intera Linea;



- è fatto divieto di fumare nei locali;
 - è fatto divieto di svolgere qualsiasi attività che produca e/o emetta fumo - quale a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, cottura di cibi (se non in ambiente apposito e previa apposita autorizzazione di ATM che non potrà essere ingiustificatamente negata)
 - è fatto divieto di svolgere attività di saldatura di ogni tipo, di smerigliatura, di carica batterie, di potenza superiore ad 1 kw
 - è fatto divieto di utilizzo di macchine con motore endotermico.
- 15) Gli affidatari delle Attività Commerciali e della Sponsorizzazione dovranno osservare tutte le prescrizioni, norme e regole tecniche, anche future, imposte al datore di lavoro per la tutela dei propri dipendenti, dei terzi e per la sicurezza degli ambienti di lavoro dalla normativa vigente; in particolare, ma non in via esaustiva, dal D.Lgs. 81/ 2008, dalla L. 609/96, dal D.M. 10.03.1998.
 - 16) Gli affidatari delle Attività Commerciali e della Sponsorizzazione, dovranno condividere con ATM idoneo documento di rischio interferenziale (DUVRI) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 secondo quanto indicato al precedente Capo I, punto 3.
 - 17) Gli affidatari delle Attività Commerciali e della Sponsorizzazione dovranno effettuare a loro cura e spese la pulizia periodica e la relativa manutenzione ordinaria degli spazi e impianti affidati.
 - 18) I conduttori/gestori degli Spazi Commerciali si impegnano a mantenere integri e perfettamente funzionanti gli impianti centralizzati di stazione presenti nelle aree a loro affidate, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il sistema antincendio, i rilevatori di fumo, i diffusori sonori e, qualora presente, l'Inspector Test e a garantire l'ispezionabilità, da parte di Metro 5 ed ATM.
 - 19) Durante la fase di gestione, gli affidatari delle Attività Commerciali e delle Sponsorizzazioni, anche per i loro aventi causa, sono tenuti ad avere la massima cura ed a non recare danno alle attrezzature ed impianti della Intera Linea, procedendo, in caso di eventi pregiudizievoli a denunciare immediatamente l'accaduto a Metro 5 ed al Gestore.
 - 20) Metro 5 si impegna a trasmettere al Gestore con cadenza mensile l'elenco degli Spazi Commerciali e dei singoli aventi causa a qualunque titolo utilizzatori dei singoli Spazi commerciali, indicando la durata dei relativi contratti.



- 21) Gli affidatari delle Attività Commerciali e della Sponsorizzazione dovranno comunicare a Metro 5 e ATM un recapito telefonico e di posta elettronica per comunicazioni urgenti e di servizio e le eventuali variazioni.
- 22) Metro 5 provvederà, direttamente o per il tramite dei propri aventi causa, a stipulare idonea polizza assicurativa contro incendi o altri eventi che abbiano a danneggiare la struttura metropolitana e gli impianti.
- 23) Metro 5 assume ogni responsabilità per la gestione degli spazi e strutture oggetto del presente Regolamento riconoscendo espressamente che il Gestore non è tenuto a sorveglianza e/o custodia dei medesimi e conseguentemente Metro 5 esonera espressamente il Gestore da ogni responsabilità in merito e, in ogni caso, si impegna a manlevarlo e tenerlo indenne da qualsiasi pretesa eventualmente avanzata, anche da terzi, per qualsivoglia titolo o causa.
- 24) Con riferimento alle Attività Commerciali e alle Sponsorizzazioni, Metro 5 terrà indenne e manlevato il Gestore per eventuali danni e sanzioni amministrative che saranno elevate dalle competenti autorità in caso di violazione di obblighi normativi da parte di Metro 5 o dei suoi aventi causa e rimborserà al Gestore eventuali spese, anche legali, che lo stesso dovesse sostenere in relazione a detti fatti.

§ § §

III RIMBORSO DEI COSTI SOSTENUTI DA ATM

- 1) I costi dei consumi debitamente rilevati sostenuti da ATM in dipendenza del presente Regolamento, ivi compresi quelli per la fornitura di acqua ed energia elettrica alle Attività Commerciali e di Sponsorizzazione, saranno rimborsati da Metro 5 e/o dai suoi aventi causa – responsabili in solido verso il Gestore- , previa condivisione ed emissione di idonea documentazione contabile autorizzata da Metro 5. La rilevazione e la fatturazione da parte di ATM dovranno avere periodicità bimestrale, fatto salvo accordi specifici.
- 2) In alternativa a quanto previsto al precedente punto 1) le Parti potranno convenire dei corrispettivi forfetari per singole attività.
- 3) Il rimborso dei costi sostenuti da ATM di cui ai precedenti punti 1) e 2) verrà effettuato sulla base della tabella sub "A" al presente Regolamento.
- 4) Il rimborso dei costi sostenuti da ATM per la messa a disposizione del personale di verrà effettuato sulla base della tabella allegata sub "B" al presente Regolamento.

REFERENTI CONTRATTUALI

PER ATM S.P.A.

ing. Carlo Bianco

PER METRO 5 S.P.A.

ing. Giovanni D'Alò

Allegati:

A) Tabella per la quantificazione del costo dell'energia elettrica.

B) Tabella costi personale di "scorta" ATM;

Milano, 30/03/ 2016

METRO 5 S.P.A.





AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.





Tabella A

COSTI ENERGIA ELETTRICA /ACQUA

a) Costo per consumi rilevati su contatore

Costo totale dell'energia elettrica, calcolato sulla base del prezzo monorario al chilowattora moltiplicato per i consumi rilevati dal contatore:

€/Kwh $0,163^* \times (E = \text{energia rilevata da contatore}) = \text{totale rimborso da effettuare}$

b) Costo forfetario per consumi non rilevati su contatore

Costo totale dell'energia elettrica, calcolato sulla base della potenza, adeguato con un fattore di contemporaneità e moltiplicato per le ore di consumo:

€/Kwh $0,163^* \times (p = \text{potenza installata}) \times (K = \text{fattore di contemporaneità}) \times \text{Ore di consumo} = \text{totale rimborso da effettuare per giorno}$

Con fattore di contemporaneità pari a 0,5

Ore di consumo = 18 per giorno

Prezzo monorario "Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico" trimestre di riferimento

c) Costo per consumi acqua rilevati su contatore

Costo totale dell'acqua, calcolato sulla base del prezzo "utenze non abitative del servizio idrico integrato" moltiplicato per i consumi rilevati dal contatore:

€/m³ $1,392^* \times (m^3 = \text{quantità rilevata da contatore}) = \text{totale rimborso da effettuare}$

d) Costo forfetario per consumi acqua non rilevati a contatore

Costo totale dell'acqua, calcolato sulla base del prezzo "utenze non abitative del servizio idrico integrato" per un fattore di intensità mensile di consumo idrico (m³) per metro quadro di locale commerciale (m³/m²):

€/m³ $1,392^* \times (m^2 = \text{superficie del locale}) \times (K = \text{fattore di intensità di consumo}) = \text{totale rimborso da effettuare per mese}$

Con fattore di intensità mensile di consumo idrico pari a 1,2 m³/m²

Prezzo a metro cubo "Tariffe del servizio idrico integrato della città di Milano anni 2014 - 2015" pubblicate da MM per utenze non abitative, aggiornate annualmente

Esempio punto b):

$0,163 \text{ €/kWh} \times 3(\text{kW}) \times 0,5(k) \times 18 \text{ (ore)} = 4,40 \text{ €/giorno} \rightarrow 132,03 \text{ €/mese}$

Esempio punto d):

$1,392 \text{ €/m}^3 \times 50 \text{ m}^2 \times 1,2 (k) = 83,52 \text{ €/mese}$

Tabella B

COSTO PERSONALE DI ATM

- Costo ordinario per turno (in orario di esercizio da lunedì a sabato) €/turno (turno di 6,5 ore) **235,00***
 - Costo ordinario per ½ turno (3,23 ore) -> € **117,5** NON ULTERIORMENTE FRAZIONABILE
 - Maggiorazione costo notturno (oltre orario di esercizio nei giorni da lunedì a sabato) **30%**
 - Maggiorazione costo festivo (nel giorno di domenica o festivi) **30%** eventualmente cumulabile al precedente.
 - Oltre al costo per il personale del Gestore di volta in volta eventualmente impiegato, preventivamente condiviso con Metro 5, salvo i casi di urgenza
-

*prezzo esposto per driver fase di commissioning



ADDENDUM 1

-Le parti si danno reciprocamente atto che le pattuizioni nel Regolamento, di cui la presente scrittura costituisce Addendum, valgono e regolamentano anche tutte quelle situazioni già verificatesi e per le attività già eseguite per le quali ATM abbia prestato la propria e doverosa assistenza e per tutte le attività che quest'ultima andrà a svolgere nelle more della sottoscrizione del Regolamento stesso.

Milano 30/03/2016

METRO 5 S.P.A.

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.

LINEE GUIDA PER LA BRANDIZZAZIONE DELLE STAZIONI**(v 05 - 07/12/2015)****Riferimenti normativi:**

- D.M. 3 agosto 2015 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
- D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151 – regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relative alla prevenzione incendi.
- D.M. 11 gennaio 1988 – Norme di prevenzione incendi nelle metropolitane.
- D.M. 21/10/2015 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane.
- Legge 01-03-1968 n. 186 - Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni impianti elettrici ed elettronici
- D.M. 22/01/2008 N. 37 – Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11, quaterdecies, comma 3, lettera a) della legge n. 248 dello 02/12/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

Attività prevedibili:

- Pellicolatura delle superfici interne
- Installazione di video
- Altro

Al fine di disciplinare le brandizzazioni delle stazioni della linea 5 occorre fare alcune sostanziali premesse;

- a) Definire le aree oggetto di intervento;
- b) Definire la tipologia dei materiali utilizzati e modalità di posa;
- c) Definire le esclusioni dal suddetto DM.

Dopo un'attenta lettura del D.M. 21 ottobre 2015 – *Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane* – in particolar modo per quanto riguarda l'utilizzazione di materiali di finitura e l'esposizione di tabelloni porta mappe e cartelloni pubblicitari con particolari requisiti di reazione al fuoco, si è giunti alle seguenti conclusioni.

Per la definizione di cui al punto a), il D.M. distingue sostanzialmente 4 zone:

- 1) Gallerie di stazione
- 2) Percorsi protetti
- 3) Controsoffittature
- 4) Superfici verticali e pavimenti di altre aree

Per la definizione di cui al punto b), il D.M. distingue sostanzialmente le seguenti tipologie:

- 1) Materiali incombustibili con classe di reazione al fuoco A1 – A2 – A1_{fl} – A2_{fl} per zone di cui al precedente punto 1;

- II) Materiali non combustibili con classe di reazione al fuoco non inferiore a B – s1 – d0, B_{fi} – s1 per zone di cui al precedente punto 2;
- III) Materiali incombustibili con classe di reazione al fuoco non inferiore ad A2 per zone di cui al precedente punto 3;
- IV) Materiali con al massimo classe di reazione al fuoco C - s1, d0, B_{fi} – s1 per zone di cui al precedente punto 4.

Per la definizione di cui al punto c) si evidenzia che i seguenti elementi non sono ricompresi nella disciplina del DM 21/10/15 ed andranno trattati nell'ambito di quanto previsto in base al D.M. 3 agosto 2015 attraverso una valutazione del aggravio del carico di incendio:

- 1) Applicazioni su porte di banchina;
- 2) Applicazioni su scale mobili;
- 3) Applicazioni su parapetti vetrati;
- 4) Applicazioni su tornelli;
- 5) Altri casi di applicazioni non a parete.

Per applicazione di pellicolature o altre tipologie di prodotti utilizzati a fini informativi, occorrerà procedere ad una attenta verifica dell'incremento del carico di incendio che non dovrà in alcun caso essere superiore a 100 Mj/mq

Pertanto alla luce di quanto sopra esposto e considerato che alcune soluzioni pubblicitarie costituiscono di fatto elementi di finitura delle stazioni, si definiscono le procedure di intervento in linea con quanto definito dalla normativa vigente (D.M. 21 ottobre 2015):

PROCEDURA 1

Gallerie di stazione e banchine

I materiali pubblicitari che per la loro tipologia di posa costituiscono di fatto elemento di finitura delle pareti dovranno essere in classe di reazione al fuoco A1 – A2 – A1_{fi} – A2_{fi} e non avranno alcun limite di superficie di applicazione.

E' altresì possibile l'esposizione di tabelloni porta mappe e di cartelloni pubblicitari in ragione del 30 % della superficie totale delle pareti; nel computo della superficie sono comprese le pareti di banchina e le pareti di galleria su cui si affaccia la banchina per un'altezza sino al solaio di copertura. Ulteriore condizione è che sia i tabelloni porta mappe, sia i cartelloni pubblicitari siano contenuti in appositi espositori costituiti di materiali incombustibili ed in possesso di caratteristiche di sicurezza ai fini antinfortunistici. Preferibilmente dovranno essere inseriti in apposite nicchie ricavate nelle pareti e comunque non potranno presentare sporgenze superiori a 5 cm e spigoli vivi. Per contenuti in appositi espositori si deve intendere all'interno di espositori che non espongono a contatto diretto con l'esterno il materiale stampato (es. con chiusura in vetro).

PROCEDURA 2

Percorsi protetti

In questa classe rientrano, salvo eccezione, tutte le aree interne delle stazioni.

I materiali pubblicitari che per la loro tipologia di posa costituiscono di fatto elemento di finitura delle pareti dovranno essere in classe di reazione al fuoco B – s1 – d0

E' anche possibile la presenza sulle pareti in ragione del 40 % della superficie totale l'esposizione di espositori su cui incollare manifesti pubblicitari o informativi di carta. Il materiale utilizzato per la realizzazione degli espositori dovrà avere caratteristiche di reazione al fuoco non inferiore a B - s1 – d0. Qualora la posa degli espositori insista lungo una via di esodo inciderà ai fini dei conteggi per la capacità di esodo quando l'ingombro sarà superiore a 5 cm.

ALTRI APPARATI

Sia nel caso di gallerie di stazione che di percorsi protetti per l'installazione di altre soluzioni pubblicitarie – Led Wall, Innovation Wall, Monitor, etc.– le stesse non dovranno costituire un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza (D.M. 07/08/2012, art. 4, comma 7).

Per l'ottenimento di quanto sopra si consiglia l'utilizzo di materiali con caratteristiche tali da limitare l'innesco e la propagazione dell'incendio secondo quanto previsto dal D.M. 3 agosto 2015 nel capitolo dedicato alla classificazione dei materiali in gruppi.

PROCEDURA 3

Controsoffittature

Qualora elementi pubblicitari intesi come finitura dovessero essere posti come controsoffittatura dovranno possedere requisiti di reazione al fuoco non inferiore a A2.

PROCEDURA 4

Superfici verticali e pavimenti di altre aree

Sulle superfici verticali di aree non ricomprese nelle precedenti potranno essere applicati elementi di finitura aventi classe di reazione al fuoco C – s1 – d0.

Per i pavimenti B_{fi} – s1.

APPARATI ALIMENTATI

Premesso che Metro 5 rende disponibile all'interno delle stazioni l'alimentazione elettrica per potenze massime non superiori a 3 kW, gli sponsor possono richiedere alimentazioni dalla rete pubblica tramite contatori posati in stazione, in tal caso dovranno provvedere a proprie spese alle spese di allacciamento e di gestione; inoltre il nuovo impianto dovrà avere requisiti tali da poter essere messo fuori servizio simultaneamente allo sgancio dell'interruttore generale di stazione.

Gli impianti elettrici dovranno essere progettati e realizzati in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 1986.

Ai fini della sicurezza antincendio gli impianti elettrici dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- Non costituire causa di innesco di incendio o di esplosione;
- Non costituire causa di propagazione degli incendi;
- Non costituire pericolo per le persone a causa di produzione di fumi e gas tossici in caso di incendio;
- Garantire l'indipendenza elettrica e la continuità di esercizio degli impianti di sicurezza;

- Garantire la sicurezza dei soccorritori.

ALLESTIMENTO LOCALI COMMERCIALI DI PERTINENZA DELLE STAZIONI

La loro realizzazione è conforme al capo III.1.10.

Per gli arredi, la tipologia e la quantità di merci in vendita, non essendo esplicitati nel D.M. 21 ottobre 2015, si dovrà fare riferimento al D.M. 3 agosto 2015, in particolare al capitolo S.1 – Reazione al fuoco –

Per la reazione al fuoco è richiesto Il livello di prestazione III

CONCLUSIONI

Al termine dei lavori la società titolare del brand dovrà produrre, in base alla tipologia dell'installazione, i seguenti documenti:

- dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco" per ogni singolo materiale utilizzato (mod. VVF PIN 2.3.2014_ DICH. PROD.);
- dichiarazione di conformità del prodotto a firma del produttore (per prodotti omologati)
- copia della dichiarazione di conformità CE ovvero della conformità CE e relativa documentazione di accompagnamento (per prodotti marcati CE nel caso in cui il valore della prestazione sia indicato nella marcatura CE;
- certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell'art. 10 del D.M. 26/06/1984
- rapporti di prova e/o rapporti di classificazione o di valutazione per prodotti non omologati e non marcati CE;
- dichiarazione di corretta posa in opera del prodotto redatta dall'installatore;
- per la parte impiantistica dichiarazione di conformità secondo quanto previsto dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 corredata da progetto ove previsto;
- elaborato grafico con indicazione delle zone oggetto di intervento.
- eventuali altri documenti;

Tutta la documentazione, a carico della società proprietaria del brand, dovrà essere prodotta da tecnici abilitati nell'ambito delle specifiche competenze.

Considerato che tutte le stazioni di M5 hanno concluso le procedure previste dal D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151 e pertanto sono in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi, a conclusione degli interventi in programma, sarà cura di M5, grazie alla documentazione presentata dagli sponsor, regolarizzare la modifica apportata attraverso la presentazione presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano una " *Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio*" , secondo quanto previsto dalle normative vigenti.